DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Art. 4

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, nell'anno finanziario 1991, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 140 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991".

Versione in vigore dal 4 dicembre 1991, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1991
Estremi	Legge 18 novembre 1991, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-assestamento-del-bilancio-dello-stato-e-dei-1991/art-4-stato-di-previsione-del-ministero-dell-agricoltura-e-delle-foreste/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it